

La Commissione ritiene inoltre che l'Ungheria, nel ricondurre dall'altro versante della barriera di frontiera i cittadini di paesi terzi in situazione di soggiorno irregolare nel territorio ungherese senza rispettare le procedure e le garanzie previste nella direttiva 2008/115, non si sia attenuta agli obblighi che le incombono in forza degli articoli 5, 6, paragrafo 1, 12, paragrafo 1, e 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/115.

A giudizio della Commissione, l'Ungheria non ha trasposto nel diritto nazionale la regola generale sancita dall'articolo 46, paragrafo 5, della direttiva 2013/32 dal momento che, riguardo all'ipotesi di un controllo giurisdizionale delle domande respinte in quanto infondate, la legge sul diritto d'asilo ha soppresso la disposizione che prevedeva l'effetto sospensivo automatico del ricorso di riesame.

La Commissione ribadisce la sua posizione in base alla quale l'Ungheria viola l'articolo 46, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2013/32 in quanto, per il caso in cui siano respinte le domande di protezione internazionale, la legge sul diritto d'asilo non prevede esplicitamente la possibilità di un effetto sospensivo dei ricorsi. Pertanto, il diritto dei richiedenti asilo di restare sul territorio ungherese in attesa dell'esito del ricorso non è garantito, dal momento che una decisione negativa è esecutiva indipendentemente dalla presentazione del ricorso.

---

(1) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).

(2) Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 96).

(3) Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Wien (Austria) il 15 gennaio 2019 —  
Kunsthhaus muerz gmbh/Zürich-Versicherungs AG**

**(Causa C-20/19)**

(2019/C 155/25)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Oberlandesgericht Wien

**Parti**

*Ricorrente:* kunsthhaus muerz gmbh

*Resistente:* Zürich-Versicherungs AG

**Questioni pregiudiziali**

Se la direttiva 2002/83/CE<sup>(1)</sup> — in particolare nei suoi articoli 35 e 36 — debba essere interpretata nel senso che osti a una normativa nazionale ai sensi della quale, indipendentemente da una (corretta) informativa sul diritto di recesso anteriormente alla conclusione del contratto, il termine per esercitare detto diritto scade 30 giorni dopo la conclusione del contratto, (anche) qualora il contraente non sia un consumatore.

---

(1) Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (GU 2002, L 345, pag. 1).